

# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## INFORMAZIONI

### IL CONSIGLIO

#### DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1963

relativa all'uniformazione di taluni provvedimenti di politica commerciale  
nei confronti del Governo imperiale dell'Iran

(63/573/CEE)

#### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 111,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che conviene determinare, al momento della conclusione dell'accordo commerciale fra la Comunità Economica Europea e l'Iran <sup>(1)</sup>, le modalità secondo le quali sarà utilizzato dagli Stati membri il contingente tariffario di uve secche che la Comunità dovrà aprire conformemente all'articolo II dell'accordo ;

Considerando che la rappresentanza della Comunità in seno alla Commissione mista istituita dall'articolo IV dell'accordo nonché la procedura da seguire devono essere regolate tenendo conto delle attribuzioni di detta Commissione ;

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

##### *Articolo 1*

Il contingente tariffario non discriminatorio di uve secche (sottovoce 08.04 B) previsto dall'articolo II dell'accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran, è aperto e sarà gestito nella maniera seguente :

1. Il contingente comunitario è utilizzato dagli Stati membri in proporzione alle loro importazioni annue di uve secche dai paesi terzi non associati alla Comunità in base ai dati statistici che sono serviti per il calcolo del contingente. Ogni anno la Commissione comunicherà in tempo utile agli Stati membri gli elementi statistici da prendere in considerazione. La gestione del contingente verrà curata dagli Stati membri in conformità delle loro rispettive disposizioni amministrative.

<sup>(1)</sup> Vedi la presente Gazzetta Ufficiale, pag. 2555/63.

2. Nel caso in cui l'accordo fosse prorogato oltre il momento in cui tutti gli Stati membri applicheranno lo stesso dazio alle importazioni effettuate nell'ambito del contingente, verrà esaminato in qual modo la presente decisione debba essere modificata.

#### *Articolo 2*

La delegazione della Comunità facente parte della Commissione mista di cui all'articolo IV dell'accordo è composta dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e della Commissione della Comunità Economica Europea.

La presidenza di detta delegazione viene esercitata dal rappresentante della Commissione della Comunità Economica Europea e la vicepresidenza dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

La delegazione della Comunità coordina la propria posizione in seno alla Commissione mista conformemente alle abituali procedure comunitarie.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 ottobre 1963.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. de BLOCK

---

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del 14 ottobre 1963**

**per la conclusione di un accordo commerciale fra la Comunità Europea  
e il Governo imperiale dell'Iran**

(63/574/CEE)

#### **IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

Vista la decisione del Consiglio del 1° e 2 aprile 1963 che autorizza la Commissione ad aprire i negoziati con l'Iran ai fini della conclusione di un accordo commerciale,

Vista la decisione del Consiglio del 30 e 31 maggio 1963 che conferisce un mandato supplementare alla Commissione per il proseguimento dei negoziati,

Vista la relazione della Commissione,

**DECIDE :**

#### *Articolo 1*

È concluso a nome della Comunità l'accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran. L'accordo è allegato alla presente decisione.